

COMUNE DI TARZO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Giunta Comunale

Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TARZO E LA SOCIETA' "VODAFONE ITALIA S.P.A." PER LA CONCESSIONE DI TERRENO PER L'INSTALLAZIONE ED IL MANTENIMENTO DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE IN COMUNE DI TARZO - CORBANESE

L'anno 2020, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 12.30 nella Casa Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Sacchet Vincenzo	Sindaco	X	
2	Bof Gianangelo	Assessore Effettivo	X	
3	De Marchi Andrea	Assessore Effettivo	X	
4	Pol Antonella	Assessore Effettivo	X	
5	Cesca Michela	Assessore Effettivo	X	
			5	0

Assiste il Segretario Comunale Fontan Rolando il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sacchet Vincenzo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Tarzo e la società Vodafone Italia spa (già Vodafone Omnitel B.V.) hanno sottoscritto in data 19/10/2010 una Convenzione per l'installazione su terreno di proprietà comunale di apparati di telecomunicazione - Rep. n° 1045 serie 3T con scadenza in data 09/12/2019;
- a seguito di richiesta di versamento della sola tosap/cosap ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. n. 259/2003 per l'utilizzo dell'area, dall'anno 2018 Vodafone ha versato al Comune per l'utilizzazione dell'immobile un importo inferiore al canone previsto in Convenzione, nonostante i solleciti inviati dal Comune;
- a seguito della scadenza della Convenzione, avvenuta in data 09/12/2019, Vodafone ha continuato ad utilizzare e mantenere in esercizio le infrastrutture realizzate;

Dato atto che, al fine di recuperare le somme dovute e di regolare i futuri rapporti evitando un potenziale contenzioso, il Comune e Vodafone hanno condotto delle trattative per il rinnovo della convenzione in questione ed il recupero degli importi dovuti;

Considerato che l'andamento del mercato delle locazioni di aree per antenne di telecomunicazione presenta da tempo un trend negativo e vista l'importanza del servizio in questione;

Dato atto che è stato raggiunto un accordo avente contenuto economico tale da garantire l'interesse pubblico, che prevede la sottoscrizione di un nuovo contratto con canone annuale pari ad € 3.800,00 ed il versamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione di una somma *una tantum* per il saldo del dovuto per gli anni pregressi pari ad € 6.000,00;

Dato atto altresì che l'accordo raggiunto consente di evitare una fase di contenzioso con la ditta Vodafone Italia s.p.a., con conseguenti tempi di giudizio e incertezza sull'esito dello stesso;

Visto il Piano antenne approvato ai sensi della L.R. 11/2004 con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 1/10/2009;

Visto lo schema di "Convenzione tra il Comune di Tarzo (TV) e la società Vodafone Italia s.p.a. per la concessione di terreno per l'installazione ed il mantenimento di apparati di telecomunicazione in comune di Tarzo - Corbanese per il periodo 1/12/2020 - 30/11/2029 e ritenuto meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 - I° comma del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Convenzione tra il Comune di Tarzo (TV) e la società Vodafone Italia s.p.a. per la concessione di terreno per l'installazione ed il mantenimento di apparati di telecomunicazione in comune di Tarzo - Corbanese per il periodo 1/12/2020 - 30/11/2029, che prevede un canone annuo di locazione pari ad € 3.800,00 ed il versamento di una somma *una tantum* per il saldo del dovuto per gli anni pregressi pari ad € 6.000,00;
2. di dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria di sottoscrivere la convenzione come da schema allegato al presente atto.

Quindi, con separata unanime votazione, favorevole, palesemente espressa,

D I C H I A R A

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/00.

^^^^^^^^^^^^^^

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Cordella

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TARZO (TV) E LA SOCIETA' "VODAFONE ITALIA S.P.A." PER LA CONCESSIONE DI TERRENO PER L'INSTALLAZIONE ED IL MANTENIMENTO DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE IN COMUNE DI TARZO - CORBANESE

TRA:

II COMUNE DI TARZO con sede in Tarzo (TV), Via Roma 42, C.F. 84000890263 e P.IVA 00645110263, rappresentato da _____, il quale agisce in esecuzione della deliberazione di Giunta n. _____ del _____ in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta di seguito "Comune" - da una parte,

E:

la società **VODAFONE ITALIA S.P.A.**, (già Vodafone Omnitel B.V., già Vodafone Omnitel S.p.A., già Omnitel Pronto Italia S.p.A.), società di Vodafone Group Plc., con sede in Italia, Via Jervis 13 - 10015 Ivrea (TO), Capitale Sociale i.v. 2.305.099.887,30 (duemiliarditrecentocinquemilionesonovantanoveottocentottantasette/30), codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, P.IVA, n. 08539010010, rappresentata per il presente atto da _____ di seguito "Concessionaria" - dall'altra parte, nel seguito "le Parti" quando indicate congiuntamente;

premesse

a) che porzione di area sita nel Comune di Tarzo, loc.tà Corbanese, in via Olimpia, catastalmente censita al NCT del Comune di Tarzo, foglio 27, su porzione particella n. 1024, per complessivi mq. 50 circa, è stata concessa alla Vodafone Italia S.p.A. con Convenzione sottoscritta in data 19/10/2010 e con decorrenza 10/12/2010 per la durata di anni 9 (nove) registrato all'Ufficio del Registro di Padova, il 26/04/2011, Rep. n. 1045, serie 3T.

b) che sulla porzione di immobile locata la Concessionaria ha realizzato e mantiene in esercizio un'infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito "l'Impianto").

c) che dall'anno 2018 Vodafone ha versato al Comune per l'utilizzazione dell'immobile un importo inferiore al canone previsto in Convenzione e, a seguito della scadenza della stessa avvenuta in data 09/12/2019, ha continuato ad utilizzare e mantenere in esercizio le infrastrutture realizzate;

d) che le parti, nel come interesse di prevenire eventuali contenziosi e regolare i futuri rapporti, ritengono ora di pattuire un canone *una tantum* per il saldo e stralcio dei canoni dovuti in ragione della precedente convenzione e fino al 30/11/2020, nonché di procedere alla stipula di nuova Convenzione;

Tutto ciò premesso, con la presente Convenzione tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Il Comune di Tarzo concede alla Concessionaria, che accetta, porzione dell'immobile, sito nel Comune di Tarzo, loc.tà Corbanese, in via Olimpia, catastalmente censita al NCT del Comune di Tarzo, foglio 27, su porzione particella n. 1024, per complessivi mq. 50 il tutto

meglio individuato nella planimetria che, firmata dalle Parti, si allega alla convenzione.

Il Comune dà in concessione alla Concessionaria gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quant'altro necessario al funzionamento dell'impianto.

L'oggetto della convenzione, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come "la porzione di immobile".

Il Comune dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile da parte della Concessionaria, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione concessa.

La Concessionaria dichiara che gli impianti per telecomunicazioni installati nella porzione di immobile sono realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Legge.

Il Comune dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza che la porzione di immobile verrà utilizzata dalla Concessionaria come meglio precisato nel successivo art. 5

Art. 3 - La Convenzione avrà durata dal **01/12/2020 al 30/11/2029** (anni nove).

La Convenzione potrà essere rinnovata per uguale periodo, alla scadenza, esclusivamente con la previa deliberazione del concedente, essendo escluso il tacito rinnovo.

Il Comune di Tarzo consente che la concessionaria possa recedere anticipatamente dalla concessione, in qualsiasi momento, con preavviso di 90 (novanta) giorni dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.4 - Il canone di concessione viene pattuito nella misura di Euro 3.800,00 (euro tremilaottocento/00) annui.

Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto, a partire dalla data di decorrenza, in numero 2 rate semestrali anticipate di Euro 1.900,00 (euro millenovecento./00) e sarà aggiornato annualmente nella misura della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente di tesoreria Comunale di Tarzo IBAN IT06Z0359901800000000131250 .

In caso di ritardato pagamento del canone superiore ai trenta giorni dalla scadenza del pagamento il Comune avrà diritto agli interessi legali di mora calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento.

Entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione, la Concessionaria verserà al Comune la somma di Euro 6.000,00 (seimila/00) a saldo e stralcio dei canoni dovuti in forza della precedente Convenzione, fino al 30/11/2020. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere, ciascuna dall'altra, ad alcun titolo, azione o ragione relativi alla precedente Convenzione, e di avere pertanto definito ogni e qualsiasi pretesa attuale o potenziale per i fatti relativi alla stessa.

Art. 5 - L'immobile è utilizzato per l'installazione di una stazione radio base, comprensiva di strutture, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnale radio-telefonico (nel seguito "l'impianto"), per il perseguimento di scopi sociali e principalmente per realizzare e gestire il pubblico servizio di telecomunicazioni.

Le Parti convengono pertanto che il diritto di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell'impianto è condizione essenziale per tutta la durata della concessione.

Il Comune pertanto autorizza sin d'ora la Concessionaria ad effettuare nel corso della locazione entro i limiti della porzione di immobile locata e come definita sopra, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell'impianto che la stessa ritenga opportuna, ferma

restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale all' elaborato grafico di cui all'art 1 della presente Convenzione.

La Concessionaria, e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della locazione, o comunque di proprietà o disponibilità del Comune, di tutti i cavi strettamente funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della Condittrice che di altre Società fornitrici delle utenze (ad esempio ENEL, ACEA, Telecom Italia, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nella presente Convenzione ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto.

Sarà altresì a carico della Concessionaria l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione e/o modifica dell'impianto.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Comune concede la facoltà ed autorizza la Concessionaria e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Concessionaria, che sosterrà tutte le eventuali spese relative.

Il Comune di Tarzo non è responsabile per la custodia dell'immobile e dell'impianto. Al termine della concessione dell'immobile, la Concessionaria provvederà a richiesta e a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, a rimuovere quanto da essa installato e alla rimessione dell'immobile in pristino stato.

Art. 6 - La Concessionaria si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno all'immobile e solleva il Comune di Tarzo da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso della porzione di immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell'impianto da parte della stessa.

A tali fini, la Concessionaria dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da rischio locativo e responsabilità civile generale verso i terzi.

Art. 7 - La Concessionaria già detiene il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell'uso convenuto in forza del Convenzione richiamata nelle premesse.

La Concessionaria e gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall'impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile al Comune e ai terzi.

Art. 8 - Qualsiasi modifica alla presente convenzione sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le Parti.

Art. 9 - La registrazione e le relative spese della presente convenzione saranno a carico della Concessionaria.

Art. 10 - Per quanto non previsto e pattuito con la presente Convenzione, le Parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e della Legge 27 luglio 1978 n. 392 e delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 11 - I dati personali del Comune saranno trattati in conformità con le normative applicabili in materia di privacy e protezione dei dati (in particolare il Decreto Legislativo 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 679/2016 - "GDPR"). I dati del Comune saranno pertanto trattati dalla Concessionaria solo per le seguenti finalità:

a - esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente Concessione e relativi adempimenti;
b - adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria.
In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Concessionaria potrà comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate, controllanti e collegate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
- soggetti che svolgono per conto del Comune compiti di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati ad uso interno;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry ad uso interno;
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Comune anche nell'interesse dei propri fornitori.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dalla Concessionaria.

I dati personali del Comune potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della Concessionaria i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.

Il Comune autorizza espressamente la Concessionaria al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo.

In caso di cessazione del presente Concessione le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12 - Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente Concessione, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.

Ciascuna delle parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del Concessione, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1 in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2 per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3 nel

caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1 e 2, la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.

Alcune informazioni riservate del Locatore (dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, email) potranno essere comunicati a terze parti che operano per conto di Vodafone, esclusivamente per l'esecuzione del presente Concessione, in particolare per consentire l'accesso all'apparato di rete e/o la manutenzione dello stesso.

Le parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente Concessione.

Art. 13 - MODELLO ORGANIZZATIVO 231 E ANTIBRIBERY ACT - Le Parti si impegnano:

1. a non tenere comportamenti, anche omissivi, incompleti o tentativi che determinino violazioni delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e dello UK Bribery Act 2010. In ogni caso non è consentito alle Parti nell'esecuzione del presente Concessione offrire o promettere – direttamente o indirettamente – denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o comunque a soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione, in senso lato, al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro ufficio;


2. a conoscere, rispettare e far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il Codice Etico ed il Modello Organizzativo ex. D.Lgs 231/2001 di Vodafone, disponibili sul sito www.vodafone.it,

In caso di inadempimento di quanto previsto dal presente articolo, le Parti avranno diritto di sospendere l'esecuzione della Concessione e/o di risolvere la Concessione con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 cc.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Tarzo

Per Vodafone Italia S.p.A.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Sacchet Vincenzo
(*firma acquisita digitalmente*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fontan Rolando
(*firma acquisita digitalmente*)

Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:


- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
- E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 125, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta



COMUNE DI TARZO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Giunta Comunale

Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TARZO E LA SOCIETA' "VODAFONE ITALIA S.P.A." PER LA CONCESSIONE DI TERRENO PER L'INSTALLAZIONE ED IL MANTENIMENTO DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE IN COMUNE DI TARZO - CORBANESE

L'anno 2020, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 12.30 nella Casa Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Sacchet Vincenzo	Sindaco	X	
2	Bof Gianangelo	Assessore Effettivo	X	
3	De Marchi Andrea	Assessore Effettivo	X	
4	Pol Antonella	Assessore Effettivo	X	
5	Cesca Michela	Assessore Effettivo	X	
			5	0

Assiste il Segretario Comunale Fontan Rolando il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sacchet Vincenzo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Tarzo e la società Vodafone Italia spa (già Vodafone Omnitel B.V.) hanno sottoscritto in data 19/10/2010 una Convenzione per l'installazione su terreno di proprietà comunale di apparati di telecomunicazione - Rep. n° 1045 serie 3T con scadenza in data 09/12/2019;
- a seguito di richiesta di versamento della sola tosap/cosap ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. n. 259/2003 per l'utilizzo dell'area, dall'anno 2018 Vodafone ha versato al Comune per l'utilizzazione dell'immobile un importo inferiore al canone previsto in Convenzione, nonostante i solleciti inviati dal Comune;
- a seguito della scadenza della Convenzione, avvenuta in data 09/12/2019, Vodafone ha continuato ad utilizzare e mantenere in esercizio le infrastrutture realizzate;

Dato atto che, al fine di recuperare le somme dovute e di regolare i futuri rapporti evitando un potenziale contenzioso, il Comune e Vodafone hanno condotto delle trattative per il rinnovo della convenzione in questione ed il recupero degli importi dovuti;

Considerato che l'andamento del mercato delle locazioni di aree per antenne di telecomunicazione presenta da tempo un trend negativo e vista l'importanza del servizio in questione;

Dato atto che è stato raggiunto un accordo avente contenuto economico tale da garantire l'interesse pubblico, che prevede la sottoscrizione di un nuovo contratto con canone annuale pari ad € 3.800,00 ed il versamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione di una somma *una tantum* per il saldo del dovuto per gli anni pregressi pari ad € 6.000,00;

Dato atto altresì che l'accordo raggiunto consente di evitare una fase di contenzioso con la ditta Vodafone Italia s.p.a., con conseguenti tempi di giudizio e incertezza sull'esito dello stesso;

Visto il Piano antenne approvato ai sensi della L.R. 11/2004 con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 1/10/2009;

Visto lo schema di "Convenzione tra il Comune di Tarzo (TV) e la società Vodafone Italia s.p.a. per la concessione di terreno per l'installazione ed il mantenimento di apparati di telecomunicazione in comune di Tarzo - Corbanese per il periodo 1/12/2020 - 30/11/2029 e ritenuto meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 - I° comma del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Convenzione tra il Comune di Tarzo (TV) e la società Vodafone Italia s.p.a. per la concessione di terreno per l'installazione ed il mantenimento di apparati di telecomunicazione in comune di Tarzo - Corbanese per il periodo 1/12/2020 - 30/11/2029, che prevede un canone annuo di locazione pari ad € 3.800,00 ed il versamento di una somma *una tantum* per il saldo del dovuto per gli anni pregressi pari ad € 6.000,00;
2. di dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria di sottoscrivere la convenzione come da schema allegato al presente atto.

Quindi, con separata unanime votazione, favorevole, palesemente espressa,

D I C H I A R A

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/00.

^^^^^^^^^^^^^^

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pietro Cordella

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TARZO (TV) E LA SOCIETA' "VODAFONE ITALIA S.P.A." PER LA CONCESSIONE DI TERRENO PER L'INSTALLAZIONE ED IL MANTENIMENTO DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE IN COMUNE DI TARZO - CORBANESE

TRA:

II COMUNE DI TARZO con sede in Tarzo (TV), Via Roma 42, C.F. 84000890263 e P.IVA 00645110263, rappresentato da _____, il quale agisce in esecuzione della deliberazione di Giunta n. _____ del _____ in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta di seguito "Comune" - da una parte,

E:

la società **VODAFONE ITALIA S.P.A.**, (già Vodafone Omnitel B.V., già Vodafone Omnitel S.p.A., già Omnitel Pronto Italia S.p.A.), società di Vodafone Group Plc., con sede in Italia, Via Jervis 13 - 10015 Ivrea (TO), Capitale Sociale i.v. 2.305.099.887,30 (duemiliarditrecentocinquemilionesonovantanoveottocentottantasette/30), codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, P.IVA, n. 08539010010, rappresentata per il presente atto da _____ di seguito "Concessionaria" - dall'altra parte, nel seguito "le Parti" quando indicate congiuntamente;

premesse

a) che porzione di area sita nel Comune di Tarzo, loc.tà Corbanese, in via Olimpia, catastalmente censita al NCT del Comune di Tarzo, foglio 27, su porzione particella n. 1024, per complessivi mq. 50 circa, è stata concessa alla Vodafone Italia S.p.A. con Convenzione sottoscritta in data 19/10/2010 e con decorrenza 10/12/2010 per la durata di anni 9 (nove) registrato all'Ufficio del Registro di Padova, il 26/04/2011, Rep. n. 1045, serie 3T.

b) che sulla porzione di immobile locata la Concessionaria ha realizzato e mantiene in esercizio un'infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito "l'Impianto").

c) che dall'anno 2018 Vodafone ha versato al Comune per l'utilizzazione dell'immobile un importo inferiore al canone previsto in Convenzione e, a seguito della scadenza della stessa avvenuta in data 09/12/2019, ha continuato ad utilizzare e mantenere in esercizio le infrastrutture realizzate;

d) che le parti, nel come interesse di prevenire eventuali contenziosi e regolare i futuri rapporti, ritengono ora di pattuire un canone *una tantum* per il saldo e stralcio dei canoni dovuti in ragione della precedente convenzione e fino al 30/11/2020, nonché di procedere alla stipula di nuova Convenzione;

Tutto ciò premesso, con la presente Convenzione tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Il Comune di Tarzo concede alla Concessionaria, che accetta, porzione dell'immobile, sito nel Comune di Tarzo, loc.tà Corbanese, in via Olimpia, catastalmente censita al NCT del Comune di Tarzo, foglio 27, su porzione particella n. 1024, per complessivi mq. 50 il tutto

meglio individuato nella planimetria che, firmata dalle Parti, si allega alla convenzione.

Il Comune dà in concessione alla Concessionaria gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quant'altro necessario al funzionamento dell'impianto.

L'oggetto della convenzione, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come "la porzione di immobile".

Il Comune dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile da parte della Concessionaria, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione concessa.

La Concessionaria dichiara che gli impianti per telecomunicazioni installati nella porzione di immobile sono realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Legge.

Il Comune dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza che la porzione di immobile verrà utilizzata dalla Concessionaria come meglio precisato nel successivo art. 5

Art. 3 - La Convenzione avrà durata dal **01/12/2020 al 30/11/2029** (anni nove).

La Convenzione potrà essere rinnovata per uguale periodo, alla scadenza, esclusivamente con la previa deliberazione del concedente, essendo escluso il tacito rinnovo.

Il Comune di Tarzo consente che la concessionaria possa recedere anticipatamente dalla concessione, in qualsiasi momento, con preavviso di 90 (novanta) giorni dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.4 - Il canone di concessione viene pattuito nella misura di Euro 3.800,00 (euro tremilaottocento/00) annui.

Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto, a partire dalla data di decorrenza, in numero 2 rate semestrali anticipate di Euro 1.900,00 (euro millenovecento./00) e sarà aggiornato annualmente nella misura della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente di tesoreria Comunale di Tarzo IBAN IT06Z0359901800000000131250 .

In caso di ritardato pagamento del canone superiore ai trenta giorni dalla scadenza del pagamento il Comune avrà diritto agli interessi legali di mora calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento.

Entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione, la Concessionaria verserà al Comune la somma di Euro 6.000,00 (seimila/00) a saldo e stralcio dei canoni dovuti in forza della precedente Convenzione, fino al 30/11/2020. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere, ciascuna dall'altra, ad alcun titolo, azione o ragione relativi alla precedente Convenzione, e di avere pertanto definito ogni e qualsiasi pretesa attuale o potenziale per i fatti relativi alla stessa.

Art. 5 - L'immobile è utilizzato per l'installazione di una stazione radio base, comprensiva di strutture, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnale radio-telefonico (nel seguito "l'impianto"), per il perseguimento di scopi sociali e principalmente per realizzare e gestire il pubblico servizio di telecomunicazioni.

Le Parti convengono pertanto che il diritto di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell'impianto è condizione essenziale per tutta la durata della concessione.

Il Comune pertanto autorizza sin d'ora la Concessionaria ad effettuare nel corso della locazione entro i limiti della porzione di immobile locata e come definita sopra, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell'impianto che la stessa ritenga opportuna, ferma

restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale all' elaborato grafico di cui all'art 1 della presente Convenzione.

La Concessionaria, e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della locazione, o comunque di proprietà o disponibilità del Comune, di tutti i cavi strettamente funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della Condittrice che di altre Società fornitrici delle utenze (ad esempio ENEL, ACEA, Telecom Italia, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nella presente Convenzione ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto.

Sarà altresì a carico della Concessionaria l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione e/o modifica dell'impianto.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Comune concede la facoltà ed autorizza la Concessionaria e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Concessionaria, che sosterrà tutte le eventuali spese relative.

Il Comune di Tarzo non è responsabile per la custodia dell'immobile e dell'impianto. Al termine della concessione dell'immobile, la Concessionaria provvederà a richiesta e a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, a rimuovere quanto da essa installato e alla rimessione dell'immobile in pristino stato.

Art. 6 - La Concessionaria si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno all'immobile e solleva il Comune di Tarzo da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso della porzione di immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell'impianto da parte della stessa.

A tali fini, la Concessionaria dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da rischio locativo e responsabilità civile generale verso i terzi.

Art. 7 - La Concessionaria già detiene il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell'uso convenuto in forza del Convenzione richiamata nelle premesse.

La Concessionaria e gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall'impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile al Comune e ai terzi.

Art. 8 - Qualsiasi modifica alla presente convenzione sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le Parti.

Art. 9 - La registrazione e le relative spese della presente convenzione saranno a carico della Concessionaria.

Art. 10 - Per quanto non previsto e pattuito con la presente Convenzione, le Parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e della Legge 27 luglio 1978 n. 392 e delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 11 - I dati personali del Comune saranno trattati in conformità con le normative applicabili in materia di privacy e protezione dei dati (in particolare il Decreto Legislativo 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 679/2016 - "GDPR"). I dati del Comune saranno pertanto trattati dalla Concessionaria solo per le seguenti finalità:

a - esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente Concessione e relativi adempimenti;
b - adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria.
In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Concessionaria potrà comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate, controllanti e collegate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
- soggetti che svolgono per conto del Comune compiti di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati ad uso interno;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry ad uso interno;
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Comune anche nell'interesse dei propri fornitori.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dalla Concessionaria.

I dati personali del Comune potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della Concessionaria i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.

Il Comune autorizza espressamente la Concessionaria al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo.

In caso di cessazione del presente Concessione le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12 - Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente Concessione, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.

Ciascuna delle parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del Concessione, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1 in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2 per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3 nel

caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1 e 2, la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.

Alcune informazioni riservate del Locatore (dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, email) potranno essere comunicati a terze parti che operano per conto di Vodafone, esclusivamente per l'esecuzione del presente Concessione, in particolare per consentire l'accesso all'apparato di rete e/o la manutenzione dello stesso.

Le parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente Concessione.

Art. 13 - MODELLO ORGANIZZATIVO 231 E ANTIBRIBERY ACT - Le Parti si impegnano:

1. a non tenere comportamenti, anche omissivi, incompleti o tentativi che determinino violazioni delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e dello UK Bribery Act 2010. In ogni caso non è consentito alle Parti nell'esecuzione del presente Concessione offrire o promettere – direttamente o indirettamente – denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o comunque a soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione, in senso lato, al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro ufficio;


2. a conoscere, rispettare e far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il Codice Etico ed il Modello Organizzativo ex. D.Lgs 231/2001 di Vodafone, disponibili sul sito www.vodafone.it,

In caso di inadempimento di quanto previsto dal presente articolo, le Parti avranno diritto di sospendere l'esecuzione della Concessione e/o di risolvere la Concessione con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 cc.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Tarzo

Per Vodafone Italia S.p.A.



AREA LOCATA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Sacchet Vincenzo
(*firma acquisita digitalmente*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fontan Rolando
(*firma acquisita digitalmente*)

Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
- E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 125, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta